



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

Ca.p 26864 – P.zza Roma, 6

Tel. 037786601 int.1 – Fax 0377 974077

Pec: comune.ospedalettodigiano@pec.regione.lombardia.it

Prot. N. 981 del 09/02/2018

OGGETTO: ISCRIZIONE ANAGRAFICA COME RESIDENTI E RICONOSCIMENTO IURE SANGUINIS DI CITTADINANZA ITALIANA - COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PREMESSO CHE:

risultano essere stati iscritti all'Anagrafe presso questo Comune, dal mese di luglio dell'anno 2015 al mese di luglio 2017 compreso, i nominativi di cui agli elenchi facenti parte integrante del presente provvedimento ed in particolare:

- **ELENCO A: n. 899** nominativi di cittadini italiani, di origine brasiliana, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) gestita dal Comune di Ospedaletto Lodigiano interessati da riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*;
- **ELENCO B: n. 232** nominativi di cittadini italiani, di origine brasiliana, iscritti all'Anagrafe della Popolazione residente presso il Comune di Ospedaletto Lodigiano interessati da riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*;
- **ELENCO C: n. 57** nominativi di cittadini brasiliani iscritti all'Anagrafe della Popolazione residente presso il Comune di Ospedaletto Lodigiano ma non interessati da riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

A seguito dell'iscrizione anagrafica nella popolazione residente, i nominativi di cui all'elenco A hanno ottenuto provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, con successivo trasferimento all'estero della residenza e relativa iscrizione all'A.I.R.E.

A seguito dell'iscrizione anagrafica nella popolazione residente, i nominativi di cui all'elenco B hanno ottenuto provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, e risultano ancora iscritti nella popolazione residente di questo Comune.

A seguito dell'iscrizione anagrafica nella popolazione residente, i nominativi di cui all'elenco C non hanno ottenuto provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, e risultano ancora iscritti nella popolazione residente di questo Comune.

CONSIDERATO CHE:

Secondo gli atti del procedimento penale a carico dei dipendenti comunali addetti all'Ufficio, oggi sospesi dal servizio, è stata emessa Sentenza del Tribunale di Lodi, Ufficio G.I.P. n. 35/2018 dell'08/02/2018 di applicazione nei loro confronti di pena per il delitto di cui agli artt. 81, 319 e 321 "perché con più azioni esecutive in tempi diversi, in numerose occasioni quali incaricati e responsabili degli accertamenti anagrafici finalizzati al rilascio della residenza e al successivo riconoscimento della cittadinanza italiana di soggetti brasiliani, sistematicamente ne accertavano falsamente la presenza o comunque la effettiva dimora abituale nei luoghi dichiarati certificando in



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

Ca.p 26864 – P.zza Roma, 6

Tel. 037786601 int.1 – Fax 0377 974077

Pec: comune.ospedalettodigiano@pec.regione.lombardia.it

tal modo falsamente la sussistenza di un requisito indispensabile per il riconoscimento della residenza e della successiva cittadinanza e il rilascio della relativa certificazione”.

Il citato provvedimento del Tribunale di Lodi dà atto che i dipendenti, nell’esercizio delle loro funzioni e nel compimento di atti propri dell’ufficio – quali gli accertamenti prodromici al riconoscimento della residenza e della cittadinanza italiana – hanno attestato falsamente la sussistenza della dimora abituale nel territorio comunale di numerosi soggetti brasiliani, con la conseguenza che il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana è stato completamente alterato.

Peraltro, dalla lettura dei verbali di interrogatorio emerge che in effetti risulta falsa l’attestazione di residenza o di dimora abituale presso il Comune di Ospedaletto Lodigiano degli interessati.

La circostanza è confermata dal fatto che tutti i soggetti di cui agli elenchi allegati al presente atto avrebbero risieduto o risiederebbero esclusivamente presso circa una decina di unità immobiliari alcune delle quali, peraltro, al momento dei fatti di proprietà e/o in uso del funzionario comunale interessato in palese violazione dell’art. 6bis della L. n. 241/1990.

Dalle verifiche effettuate dall’Ufficio tutte le unità immobiliari presso i quali risultano residenti (o essere stati residenti) i nominativi di cui agli Elenchi A, B e C, peraltro, sono inutilizzate e gli interessati non sono mai stati rintracciati presso siffatte residenze.

A seguito di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990 nei confronti degli interessati iscritti negli elenchi e che hanno ricevuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve ritenersi in ogni caso insussistente per questi ultimi il presupposto della iscrizione all’anagrafe comunale quale dimora abituale: gli interessati o non danno alcun riscontro circa la loro presenza sul territorio comunale ovvero negano di avervi risieduto o avuto la dimora abituale, ovvero dichiarano una presenza sul territorio – senza documentarla – di qualche giorno.

VISTO CHE:

La Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28/1 dell’8 aprile 1991 disciplina il procedimento di riconoscimento dello *status civitatis* conseguito *iure sanguinis*, e la stessa, pur essendo anteriore alla legge di riforma della materia del 5.2.1992, n.91, entrata in vigore il successivo 16 agosto del medesimo anno, resta tuttavia pienamente in vigore atteso che la legge del 1992 ha confermato il principio ispiratore, già presente nella previgente legge 15.6.1912, n. 555, della trasmissione della cittadinanza per discendenza.

In forza della citata Circolare l’eventuale possesso dello *status civitatis* italiano deve essere certificato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune italiano di residenza del richiedente, potendo essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune relativo.

La Circolare, precisa che l’iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l’espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, la procedura di riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

Ca.p 26864 – P.zza Roma, 6

Tel. 037786601 int.1 – Fax 0377 974077

Pec: comune.ospedalettodigiano@pec.regione.lombardia.it

Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Presupposto pertanto per i provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* di competenza del Comune di Ospedaletto Lodigiano è dunque che gli interessati siano (stati) regolarmente iscritti, avendone i requisiti, all'anagrafe della popolazione residente, al momento della domanda, presso lo scrivente Comune, venendo meno in caso contrario la competenza funzionale dell'Amministrazione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

Agli atti di questo Comune per tutti i nominativi di cui agli elenchi facenti parte integrante del presente provvedimento, le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* sono prive di documento di riconoscimento, non allegato alle domande medesime.

Ai sensi dell'art. art. 38, co. 3, d.P.R. n. 445/2000, tutte le istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione “sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”, dovendosi inoltre rammentare che – secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis* Cons. di Stato, Sez. VI, 2.5.2011 n. 2579) – la mancata allegazione all'istanza della copia di un documento di identità del sottoscrittore rende l'atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge: difatti l'allegazione di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, da ciò ulteriormente conseguendo che l'omessa allegazione del documento di identità non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale.

Nessuna delle domande di riconoscimento di cittadinanza italiana *jure sanguinis* in quanto non corredate da documento di identità risultano pertanto idonee e non sono sanabili *ex post*. Invero l'omessa allegazione del documento di identità non integra una mera irregolarità della istanze come tale suscettibile di correzione per errore materiale, dovendo invece opinarsi che la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47, d.P.R. n. 445 del 2000, con la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra la dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di certezza.

CONSIDERATO PERTANTO CHE:

I procedimenti di iscrizione anagrafica e di riconoscimento di cittadinanza italiana - interessati dal procedimento penale intentato dalla Procura di Lodi nei confronti dell'allora Ufficiale di Stato Civile, oggi sospeso dal servizio, e definito con la sentenza sopra indicata - presentano, pertanto, gravi anomalie procedurali, sia perché risulta falsamente attestata la dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica, sia perché le istanze di riconoscimento della cittadinanza non sono riconducibili agli iscritti negli allegati elenchi per l'assenza di documento idoneo attestante la provenienza delle domande e delle istanze presentate e la loro imputabilità soggettiva.



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

Ca.p 26864 – P.zza Roma, 6

Tel. 037786601 int.1 – Fax 0377 974077

Pec: comune.ospedalettodigiano@pec.regione.lombardia.it

Le superiori circostanze rendono insanabilmente viziati i provvedimenti assunti di iscrizione anagrafica e di riconoscimento di cittadinanza italiana e dovuto il presente provvedimento che ha natura vincolata.

In ogni caso per gli interessati di cui ai nominativi negli elenchi allegati al presente provvedimento, l'iscrizione anagrafica ed il successivo riconoscimento dello stato di cittadinanza non poteva essere assunto dallo scrivente Comune di Ospedaletto Lodigiano, non sussistendone i presupposti di legge.

Evidente, comunque, l'interesse pubblico al presente provvedimento se solo si consideri che gli interessati ben possono oggi accedere al voto con riferimento ad un Comune con il quale non hanno avuto alcun legame, neppure storico.

Senza peraltro dimenticare che i provvedimenti amministrativi se del caso conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono sempre essere ritirati dall'amministrazione.

Per le superiori ragioni,

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28/1 dell'8 aprile 1991.

Vista la Legge n. 91/1992.

Vista la legge 214/1990 e il D. Lgs. n. 267/2000.

Visti gli artt. 38, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Visto il Dpr n. 223/1989.

ATTESTA

per i nominativi di cui agli uniti elenchi, la non sussistenza di tutte le condizioni stabilite dall'ordinamento per l'iscrizione anagrafica presso questo Comune e per il conseguente riconoscimento di status di cittadino da parte di questa Amministrazione laddove assunto, anche in quanto non competente all'adozione dei relativi provvedimenti.

DICHIARA

che per i soggetti di cui agli uniti elenchi, non poteva essere assunto da questa Amministrazione il provvedimento di riconoscimento di status di cittadino italiano per discendenza ed ancor prima non poteva essere effettuata la loro iscrizione anagrafica.

DISPONE

il ritiro di tutti i provvedimenti di iscrizione anagrafica e di riconoscimento della cittadinanza italiana per i soggetti di cui agli uniti elenchi, con le conseguenze di legge.

che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Lodi, alla Questura di Lodi, al Ministero degli Esteri, Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ed ai Consolati d'Italia per gli atti di competenza.



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

Ca.p 26864 – P.zza Roma, 6

Tel. 037786601 int.1 – Fax 0377 974077

Pec: comune.ospedalettolodigiano@pec.regione.lombardia.it

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art. 21 bis della L. n. 241/1990 secondo il quale qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

CONSIDERATO che i destinatari del presente provvedimento sono 1.188, in parte iscritti all'anagrafe del Comune di Ospedaletto Lodigiano ma non presenti in loco ed i restanti iscritti all'anagrafe A.I.R.E. con residenza nella circoscrizione di competenza di almeno 35 Consolati d'Italia, risultando dunque particolarmente gravosa se non impossibile la comunicazione personale.

RITENUTO pertanto quale forma di pubblicità più idonea del presente provvedimento la pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio comunale con avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BURL della Regione Lombardia, ne dispone la comunicazione con siffatte modalità.

Riservato ogni successivo ulteriore provvedimento.

Ospedaletto Lodigiano, 09 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
De Carli Giovanni

IL SINDACO
Lucia Mizzi